

Prescrizione civile - termine - prescrizioni brevi - assicurazione – Sez. 3, Sentenza n. 14420 del 15/07/2016

Assicurazione contro gli infortuni - Postumi di invalidità permanente - Diritto all'indennizzo - Momento costitutivo - Prescrizione - Decorrenza - Oneri probatori a carico dell'assicuratore.

In tema di assicurazione contro gli infortuni, da cui derivino postumi di invalidità di carattere permanente, il termine di prescrizione del diritto all'indennizzo decorre, ex art. 2952, comma 2, c.c., dal verificarsi dell'evento lesivo previsto dalla polizza e, dunque, dal momento in cui emerga lo stato di invalidità permanente coperto dalla stessa, sicché l'assicuratore che intenda opporre la prescrizione del diritto fatto valere dall'assicurato ha l'onere di provare non già la data di verifica del sinistro, ma quella in cui si è manifestato lo stato di invalidità conseguente allo stesso.

Sez. 3, Sentenza n. 14420 del 15/07/2016